

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITA' 15 aprile 2026, n. 33  
"Radiological Center S.r.l.s." – Parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per n. 1 TC nell'ambito territoriale del DSS FG/51 – San Severo dell'ASL Foggia, con riferimento all'arco temporale del 17° e 18° bimestre, in relazione alla richiesta trasmessa dal Comune di Apricena (FG) a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione / installazione di n. 1 grande macchina TC di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e al R.R. n. 9/2022.

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "*Autorizzazione ed Accredimento Strutture di Specialistica Ambulatoriale*";

**Viste** le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante "Approvazione del 'Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis";

**Visto** il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all'Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**Vista** la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: "D.G.R. n. 1289/2021, recante 'applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.' Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025";

**Visto** il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

**Vista** la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22

gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0' e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile dell'Incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale" della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 (*"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*) prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"*) e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 (*"Compiti della Regione"*) co. 3 che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;...(omissis)"*;
- all'art. 5 (*"Autorizzazioni"*), co. 1 che *"Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: (omissis) 1.6.3. strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine (omissis)"*;
- all'art. 7 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"*) che:

*"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura ...(omissis).*

*2. Il comune, ...(omissis), entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) ...(omissis).*

*3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.*

*4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione...(omissis). Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza.*

*5. Il comune inderogabilmente, entro centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l'autorizzazione alla realizzazione. ...(omissis).  
...(omissis)"*

Il R.R. 12 agosto 2022, n. 9 (*"Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell'accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN. Abrogazione dell'art. 1, comma 1, C., lett. c) del R.R. n. 3/2006"*) stabilisce all'art. 3 (*"Verifica di compatibilità e autorizzazione all'esercizio"*):

- al comma 1 che *“Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:*
  - a. *...(omissis);*
  - b. *1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS.”;*
- al comma 2 che *“Fermo restando che:*
  - *per effetto del D.M. 14 gennaio del 2021, lettera A) dell’Allegato “Disponibilità delle ulteriori dotazioni strumentali diagnostiche richieste”, il rilascio di parere favorevole di compatibilità e la conseguente autorizzazione alla installazione/realizzazione di una RMN grande macchina presuppone che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine ...(omissis)”.*

La D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022 (*“Adozione dei criteri per l’attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’art. 8-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”*) stabilisce, tra l’altro, che:

*“Ai sensi delle norme sopra riportate ed alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e sulla coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria, in funzione di un duplice parametro valutativo, costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari della tipologia corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie della medesima tipologia, già presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture.*

*Pertanto, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture della medesima tipologia ivi già operanti.*

*...(omissis)*

#### *1. Sul parametro della localizzazione territoriale.*

*Con riferimento al parametro costituito dalla localizzazione territoriale, a seguito di una o più richieste comunali di verifica di compatibilità su istanza dei soggetti interessati, la Sezione regionale richiede il parere al Direttore Generale della ASL territorialmente competente, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017, anche in ipotesi di presentazione di una sola richiesta comunale di verifica di compatibilità nell’arco temporale di riferimento di volta in volta concluso, determinato ai sensi del successivo paragrafo 3.*

*...(omissis)*

*Nelle ipotesi in cui il fabbisogno assistenziale di una determinata tipologia di struttura sia, a livello regolamentare, già circoscritto dal punto di vista allocativo attraverso l’individuazione dei distretti socio-sanitari o delle aree provinciali comprensive di determinati distretti socio-sanitari in cui allocare le strutture da realizzare, la Sezione regionale competente non richiede il predetto parere al Direttore Generale, sia in ipotesi di un’unica richiesta di verifica di compatibilità che in ipotesi di più richieste di verifica di compatibilità pervenute nel medesimo arco temporale, salvo che sia diversamente stabilito dagli specifici regolamenti regionali applicabili in ragione della tipologia di struttura interessata.*

*...(omissis)”.*

Nell’arco temporale maturato, ai sensi della citata normativa, **dal 17° al 18° bimestre** (dal 16/06/2025 al 15/08/2025) decorrente dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 9/2022, per l’ambito territoriale del **DSS**

**FG/51 – San Severo** risulta pervenuta **n. 1 (una) valida richiesta di verifica di compatibilità** da parte del Comune di Apricena, trasmessa con PEC del 02/07/2025 e acquisita agli atti della scrivente Sezione al prot. n. E376350 del 04/07/2025, **a seguito di istanza presentata dalla società “Radiological Center S.r.l.s.”**, per l’autorizzazione alla realizzazione dell’attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **finalizzata all’installazione di n. 1 apparecchiatura TC (grande macchina)** presso l’ambulatorio ubicato in Apricena (FG) alla Via Antonio Gramsci n. 23/A, già in possesso di autorizzazione comunale all’esercizio per l’attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (la verifica di compatibilità al fabbisogno, nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una struttura di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine presuppone, ai sensi del prefato regolamento regionale, *“che la struttura sia già in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine”*).

Per quanto sopra, considerato che:

- il R.R. n. 9/2022 stabilisce all’art. 3 (*“Verifica di compatibilità e autorizzazione all’esercizio”*) co. 1 che *“Il fabbisogno di RMN grandi macchine e di TC per la erogazione di prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale, per il rilascio del parere favorevole di compatibilità ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente all’autorizzazione all’esercizio, è stabilito come segue:*

a. *...(omissis);*

b. *1 TC ogni 25 mila abitanti e frazione superiore a 12.500 abitanti con riferimento al territorio del Distretto socio-sanitario, escluse quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e ospedali di base ai sensi del DM 70/2015 e degli IRCCS;*

- la popolazione residente nell’ambito territoriale del DSS FG/51 – San Severo al 1° gennaio 2025 (fonte ISTAT) è pari a 98.588 residenti, per cui, ai fini del rilascio del parere favorevole di compatibilità, **il fabbisogno regolamentare vigente di TC è pari a n. 4** (quattro) apparecchiature;
- nel Distretto Socio-Sanitario FG/51 – San Severo risultano autorizzate all’esercizio/accreditate per TC (grandi macchine), conteggiate secondo il criterio regolamentare, ossia escludendo quelle delle Aziende Ospedaliere, degli Ospedali classificati di I e di II livello e degli Ospedali di base, le seguenti strutture pubbliche e private:

- **n. 1 TC presso Ospedale Teresa Masselli Mascia** (pubblica), **non conteggiata nel calcolo del fabbisogno;**
- **n. 1 TC presso il “Centro di Radiologia Di Giovine-Vergatino S.r.l.”** (struttura privata);
- **n. 1 TC presso “Centro Radiologico San Severo S.r.l.”** (struttura privata), in fase di autorizzazione all’esercizio;
- pertanto, ai sensi del R.R. n. 9/2022, nel Distretto Socio-Sanitario FG/51 – San Severo, il **fabbisogno residuo** per il rilascio del parere favorevole di compatibilità, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e conseguentemente dell’autorizzazione all’esercizio, è pari a **n. 2 TC;**

si propone di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla richiesta trasmessa dal **Comune di Apricena (FG)** nell’arco temporale **dal 17° al 18° bimestre**, per l’ambito territoriale del **DSS FG 51 – San Severo dell’ASL Foggia**, a seguito dell’istanza di autorizzazione all’installazione di **n. 1 TC** presentata dalla società **“RADIOLOGICAL CENTER S.R.L.S.”**, per prestazioni di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.3., nell’ambulatorio ubicato in **Apricena (FG) alla via A. Gramsci n. 23/A**, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione

alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. a seguito di istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione;

- il legale rappresentante della società destinataria del presente provvedimento dovrà trasmettere per l'apparecchiatura TC la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti, prima di produrre istanza di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – 1 TC.

#### DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., in relazione alla richiesta trasmessa dal **Comune di Apricena (FG)** nell'arco temporale **dal 17° al 18° bimestre**, per l'ambito territoriale del **DSS FG 51 – San Severo dell'ASL Foggia**, a seguito dell'istanza di autorizzazione all'installazione di **n. 1 TC** presentata dalla società **"RADIOLOGICAL CENTER S.R.L.S."**, per prestazioni di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.3., nell'ambulatorio ubicato in **Apricena (FG) alla via A. Gramsci n. 23/A**, con le seguenti precisazioni:

- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi del sopra riportato art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione; pertanto, scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. a seguito di istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione;
- il legale rappresentante della società destinataria del presente provvedimento dovrà trasmettere per l'apparecchiatura TC la notifica di pratica ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.L.gs. 31 luglio 2020, n. 101, agli Enti ivi previsti, prima di produrre istanza di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine – 1 TC.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Apricena (*suapapricena@pec.it*);
- al legale rappresentante della Società Radiological Center SRLS (*radiologicalcenter.apricena@pec.it*);
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG.

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica **"Cifra2"**, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);

- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00034

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale  
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità

Mauro Nicastro